



Partito Socialista Reformista *Sammarinese*

PROGETTO DI LEGGE

“Provvedimenti volti ad introdurre un piano di sostegno alla ricerca industriale e istituzione della Fondazione sulla Ricerca e sullo Sviluppo”

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni di cui ai titoli I, II, III e V della presente legge si applicano, anche in deroga rispetto ad altre disposizioni vigenti in materia, alle imprese fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, che pongono in essere attività di ricerca e sviluppo nel campo industriale o che realizzano opere dell'ingegno, brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi di carattere industriale e relativa applicazione.

Titolo I

INTERVENTI SUL CAPITALE FISSO

Art. 2

Ai soggetti di cui all'art. 1 della presente legge è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 20% (ventipercento) del costo di acquisto di apparecchiature ed impianti per realizzare progetti di ricerca fino ad un importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 3

Ai soggetti di cui all'art. 1 della presente legge è riconosciuta la facoltà di definire autonomamente la quota di ammortamento delle sopraindicate apparecchiature ed impianti mantenendo l'intera deducibilità fiscale delle quote di ammortamento a condizione che si rispetti il limite massimo di 10 anni.

Art. 4

Ai soggetti di cui all'art. 1 della presente legge è riconosciuto il contributo in conto interessi pari all'80% di cui alla legge 03.08.2009 n. 109.



Partito Socialista Riformista *Sammarinese*

Titolo II

INTERVENTI SULLE RISORSE UMANE

Art. 5

I contributi previdenziali versati dai soggetti di cui all'art. 1 della presente legge per i dipendenti ricercatori e tecnologi e per il personale scientifico, compresi i tecnici di laboratorio, da impiegare nei progetti di ricerca e sviluppo sono ridotti dell'80% rispetto alle aliquote ordinarie, dal momento dell'assunzione per 5 anni.

Art. 6

Per l'assunzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della presente legge di dipendenti ricercatori e tecnologi e personale scientifico, compresi i tecnici di laboratorio, da impiegare nei progetti di ricerca e sviluppo non è necessario il nulla osta dell'Ufficio del Lavoro.

Titolo III

INTERVENTI A FAVORE DELLA PROTEZIONE BREVETTUALE

Art. 7

Alle imprese che realizzano opere dell'ingegno, brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti generati dai progetti di ricerca industriale sopraindicati che abbiano carattere innovativo e concreta applicazione è riconosciuta l'esenzione dalle imposte di registrazione dei relativi brevetti.

Titolo IV

COMMISSIONE

Art. 8

Le domande per accedere ai benefici della presente legge dovranno essere presentate al comitato Tecnico e con le modalità di cui alla legge 03.08.2009 n. 109.



Partito Socialista Riformista *Sammarinese*

Titolo V

FONDAZIONE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO

Art. 9

(Costituzione)

Allo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo il Congresso di Stato è autorizzato a costituire una Fondazione mista pubblico/privato nei cui organi di amministrazione dovranno essere rappresentati Congresso di Stato, Università degli Studi di San Marino e il Fondo di Investimento del Titano.

Art. 10

(Statuto)

La Fondazione sarà retta da uno Statuto che dovrà specificare le norme di funzionamento, gli organi di gestione e di controllo, rispettivamente consiglio direttivo e sindaci, nonché un comitato scientifico, e il Presidente della fondazione che dovrà essere indicato dall'Università degli Studi.

Art. 11

(Finalità)

La Fondazione si configura come organismo che esercita funzioni di supporto, finanziamento e promozione delle attività industriali di ricerca e sviluppo. A tal fine la Fondazione concorre a promuovere e svolgere tutte le operazioni idonee a conseguire le predette finalità e particolarmente contribuirà a promuovere e sostenere l'Università degli Studi e le imprese del settore, realizzando tutti i servizi che si rendano utili, sostenendo la formazione di personale e le applicazioni economiche che derivano dai progetti di ricerca. In particolare alla Fondazione viene conferito l'incarico di promuovere la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico.



Partito Socialista Riformista *Sammarinese*

Art. 12

(Fondo di dotazione)

Alla Fondazione verrà conferito un Fondo di dotazione iniziale di euro 150.000,00 che verrà versato dai soci fondatori in parti uguali.

Al fine di garantire il sostentamento economico della fondazione a questa verrà riconosciuta una somma annuale, pari al 10% delle imposte dirette (IGR) versate allo Stato, e provenienti dalle Società che hanno beneficiato degli interventi di cui ai precedenti Titoli I, II e III della presente Legge. Tali somme dovranno essere imputate in apposito Capitolo di Bilancio aperto presso la Segreteria di Stato alle Finanze e versate alla Fondazione entro e non oltre il trimestre successivo all'anno nel quale l'operatore economico ha effettuato il pagamento.

Art. 13

(Patrimonio)

Il Patrimonio della fondazione è composto:

- da contributi, lasciti, donazioni ed altre erogazioni, liberalità sovvenzioni di qualunque genere e denominazione da parte di enti pubblici e privati e di persone fisiche;
- dai redditi o proventi di qualsiasi natura derivanti dall'impiego del proprio patrimonio;
- da beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo;
- da avanzi di gestione;
- da accantonamenti a fondi e riserve comunque denominate, costituite dall'Organo Amministrativo.
- dai versamenti di cui al precedente Art. 12

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi attraverso il suo patrimonio e le proprie entrate.

L'Organo Amministrativo provvederà all'investimento delle risorse della Fondazione secondo criteri di oculata gestione e redditività.

Art. 14

La presente legge entra in vigore il 5° giorno dalla sua pubblicazione.